

FEDERVINI

Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori
di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciropi, Aceti ed affini



Via Mentana, 2b - 00185 Roma
Telefono: (06) 4941630 - 4469421
Telefax: (06) 4941566
Sito web: www.federvini.it
e-mail: federvini@federvini.it

Vini aromatizzati ed altre bevande a base di vino

La proposta di regolamento sui vini aromatizzati e le altre bevande a base di vino interessa una famiglia di prodotti dei quali oltre il 70%, di quelli commercializzati nell'area europea in senso lato, è prodotta in Italia.

Nello stesso tempo il nostro Paese esprime in questo settore importantissimi marchi che nel tempo sono diventati vere e proprie icone dell'immagine e dello stile italiano.

Il Regolamento in essere, Reg CE 1601, risale al 1991 ed alla sua redazione concorse in modo molto attento e profondo anche l'industria europea. La riscrittura integrale del Regolamento 1601/91 è conseguenza di un problema di procedura interna dell'Unione Europea e non dell'esigenza di adeguamento: pur avendo compiuto 20 anni non presenta norme che abbiano impedito l'evoluzione del settore e neanche il rispetto ed il consolidamento della tradizione.

La proposta della Commissione nella sua versione attuale non presenta punti critici assai rilevanti e segue il nuovo schema adottato, per questo tipo di atto normativo, con il Trattato di Lisbona:

- nell'articolato rimangono fissati i principi fondamentali per la cui futura modifica deve intervenire la procedura di co-decisione fra Consiglio UE e Parlamento Europeo;
- negli allegati si pongono quelle parti di "uso corrente" che potrebbero nel tempo avere esigenza di adattamenti.

Pur riprendendo in gran parte le disposizioni del precedente regolamento, il lavoro di adattamento e riscrittura presenta alcuni punti che meritano ad avviso della Federazione di essere esaminati con attenzione. Fra essi:

- Prodotti di base. Il Regolamento 1601/91, attualmente, impone di utilizzare come materie prime solo ed esclusivamente prodotti originari dell'Unione Europea, perché questa era l'impostazione generale che l'Unione Europea aveva allora dato al settore vitivinicolo.

Con l'ultima riforma dell'OCM del settore vino - quella del 2008 - ed in virtù dei principi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio si è dovuto aprire le porte dell'Unione Europea anche ai prodotti originari dei Paesi terzi.

Si tratta ora di decidere se accogliere questa innovazione nella nuova stesura del Regolamento.

Se l'Unione Europea decidesse di limitare le materie prime ai soli prodotti della UE (e questo fosse compatibile con le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio) la norma verrebbe condivisa dai nostri Associati; se venisse, al contrario, introdotta la possibilità di impiego di prodotti originari dei Paesi terzi, è opinione diffusa che non vi sarebbe un afflusso enorme di importazioni di prodotti di base perché gli operatori continuerebbero ad utilizzare il prodotto originario dalla Unione Europea.

- Alcuni assestamenti potrebbero riguardare le modalità di individuazione delle categorie di prodotti.
Oggi la struttura del Regolamento 1601/91 è fondata su tre tipologie: vini aromatizzati; bevande aromatizzate a base di vino per le quali non è consentita l'aggiunta di alcol; cocktail di prodotti vitivinicoli.
La Commissione intende nel ridefinire le categorie, oltre agli altri elementi quale l'impiego di aromi, coloranti e zuccheri, si propone di considerare anche il criterio distintivo dell'aggiunta, o no, di alcol: con le nuove tecnologie e con la rifermentazione è possibile, infatti, aumentare la gradazione senza aggiungere alcol ed avere, quindi, anche dei vini aromatizzati, a più di 15% vol, senza aggiunta di alcol. L'impostazione è condivisibile, a condizione che queste tecniche non intervengano nella produzione di specifiche categorie di vini aromatizzati, tipo il Vermut o l'Americano, per le quali i produttori ritengono importante mantenere la tradizionale aggiunta di alcol.
- Altra area di possibili interventi è quella delle pratiche enologiche e delle tecniche produttive per tener conto delle tante evoluzioni che ci sono state in questi venti anni. Anche in questo caso si ritiene questa apertura utile ed opportuna, tanto più che nel precedente regolamento la possibilità di stabilire la lista delle pratiche enologiche veniva lasciata alle autorità nazionali - e l'Italia si è avvalsa di tale opzione - . Però con 27, e prossimamente 28, Stati dell'Unione Europea lasciare tale opzione a livello nazionale può diventare elemento di concorrenza e, anche, di confusione per il consumatore.
- Una considerazione specifica merita di essere dedicata ai vini aromatizzati all'uovo, fra i quali il più noto è il Cremovo a base del nostro vino Marsala.
Ancora una volta questi prodotti nascono dalla sapienza produttiva italiana e sono molto apprezzati sui mercati esteri in particolare in Germania: la definizione comporta la presenza obbligatoria di un certo tenore di tuorlo di uovo. Questo parametro può essere fissato sia alla produzione (in fase di composizione della ricetta) sia sul prodotto finito: è tuttavia indispensabile fissare il metodo di analisi per la verifica di tale parametro. Recentemente numerosi produttori italiani hanno incontrato rilevanti difficoltà e contestazioni sul mercato tedesco, visto che le locali autorità di controllo applicavano il metodo della determinazione della colesterina. È oramai accertato che nei prodotti alcolici e nei prodotti a base di vino, tale metodo non risulta preciso subendo gli effetti di altri componenti; nel regolamento per le bevande spiritose la definizione dei prodotti con uovo è stata accompagnata dalla definizione del relativo metodo di analisi. È indispensabile, lo si ribadisce, che la stessa procedura sia seguita per i vini aromatizzati e le altre bevande a base di vino.
- L'ultimo punto, al momento, riguarda le modalità di definizione e regolamentazione delle indicazioni geografiche.
Tutti i prodotti contemplati da questa normativa sono prossimi al settore vitivinicolo, essendo costituiti in misura percentualmente rilevante da mosti e da vini; tuttavia sono sempre stati classificati fuori dall'elenco dei prodotti agricoli.
Applicare quindi il sistema delle indicazioni geografiche dei vini a queste famiglie di prodotti determinerebbe un quadro di complessità rilevante, mentre si potrebbe seguire, come già fatto per le bevande spiritose (Reg. 110/2008), un quadro normativo specifico che pur riconoscendo il valore di certe indicazioni geografiche – in Italia abbiamo per esempio il Barolo chinato che è un vino aromatizzato regolato all'interno del disciplinare del Barolo! – dia loro un quadro più flessibile e meno complesso di quello dei vini.